

LE NUOVE DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO DOPO IL RECEPIMENTO DELLA V DIRETTIVA

A decorrere dal 10.11.2019 entrano in vigore le modifiche alla disciplina antiriciclaggio, emanate in attuazione dei principi contenuti nella c.d. "V Direttiva". Tra le novità introdotte merita evidenziare:

- ✓ la ridefinizione della previsione del rispetto degli obblighi antiriciclaggio:
 - per i soggetti esercenti attività di commercio di cose antiche/opere d'arte per le operazioni di valore pari o superiore a € 10.000;
 - per gli intermediari immobiliari relativamente alle locazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a € 10.000;
- ✓ l'estensione degli obblighi antiriciclaggio ai prestatori di servizi di portafoglio digitale;
- ✓ la ridefinizione del criterio "residuale" utilizzabile per individuare il titolare effettivo nei soggetti diversi dalle persone fisiche. In caso di utilizzo di tale criterio deve essere conservata traccia delle ragioni che non hanno consentito l'individuazione del titolare effettivo con gli "ordinari" criteri;
- ✓ l'introduzione di un nuovo fattore di rischio nell'ambito dell'adeguata verifica rafforzata (operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, ecc.).

Si evidenzia infine il differimento al mese di luglio 2020 del termine per l'emanazione dei Decreti attuativi del Registro dei titolari effettivi.

Con la pubblicazione sulla G.U. 26.10.2019, n. 252 del D. Lgs. n. 125/2019, entrano in vigore a decorrere dal 10.11.2019 le nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio, in attuazione dei principi contenuti nella Direttiva n. 2018/843/UE, c.d. "V Direttiva", che "aggiornano" le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2007.

In particolare le principali novità riguardano:

- ✓ l'ampliamento dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio;
- ✓ l'introduzione del titolare effettivo "congiunto";
- ✓ la ridefinizione del criterio "residuale" da utilizzare per individuare il titolare effettivo nei soggetti diversi dalle persone fisiche;
- ✓ il differimento a 36 mesi (in precedenza 12) del termine per l'emanazione dei Decreti attuativi del Registro dei titolari effettivi;
- ✓ l'introduzione di un nuovo fattore di rischio nell'ambito dell'adeguata verifica rafforzata.

Si evidenzia inoltre la previsione che il trattamento dei dati personali effettuato ai fini del rispetto degli obblighi antiriciclaggio è considerato "di interesse pubblico" nell'ambito del Codice Privacy (Regolamento UE n. 2016/679).

AMPLIAMENTO SOGGETTI OBBLIGATI

È integrato/modificato l'art. 3, D.Lgs. n. 231/2007 relativo all'individuazione dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, ricomprendendovi in particolare:

- ✓ i commercianti in cose antiche/opere d'arte/intermediari, anche quando l'attività è esercitata da gallerie d'arte/case d'asta qualora il valore dell'operazione sia pari o superiore a € 10.000;
- ✓ i soggetti che conservano/commercializzano opere d'arte/intermediari, qualora l'attività sia effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione sia pari o superiore a € 10.000;
- ✓ gli agenti di mediazione immobiliare anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di immobili, limitatamente alle operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a € 10.000;
- ✓ i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

A seguito di tali modifiche, i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio sono i seguenti:

- ✓ intermediari bancari e finanziari, quali banche, Poste, SIM, Cassa Depositi e Prestiti, soggetti eroganti micro-credito, ecc..

Con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti il D.Lgs. n. 125/2019 in esame ha introdotto il nuovo comma 2-bis al citato art. 3, disponendo che *"nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, gli intermediari bancari e finanziari ... incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori ceduti alle società per la*

2 di 11

cartolarizzazione dei crediti nonché dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società”;

- ✓ altri operatori finanziari, quali società fiduciarie diverse da quelle iscritte nell’Albo ex art. 106, TUB, mediatori creditizi iscritti nell’elenco ex art. 128-sexies, TUB, ecc.;
- ✓ professionisti (esercenti la professione in forma individuale, associata o societaria), quali:
 - soggetti iscritti nell’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili/Consulenti del lavoro;
 - ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti,
 - CAF e patronati;
 - notai/avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione/ realizzazione di operazioni riguardanti:
 1. trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
 2. gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 3. apertura/gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 4. organizzazione degli apporti necessari alla costituzione/gestione/ amministrazione di società;
 5. costituzione/gestione/amministrazione di società/enti/trust o soggetti giuridici analoghi;
 - revisori legali/società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico/enti sottoposti a regimi intermedio;
 - revisori legali/società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico/enti sottoposti a regimi intermedio;
- ✓ altri operatori non finanziari, quali:
 - prestatori di servizi relativi a società e trust;
 - soggetti esercenti attività di commercio di cose antiche, soggetti esercenti il commercio di opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d’arte/case d’asta di cui all’art. 115, TULPS qualora il valore dell’operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a € 10.000 (NEW);
 - soggetti che conservano/commerciano opere d’arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata all’interno di porti franchi e il valore dell’operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a € 10.000 (NEW);
 - operatori professionali in oro di cui alla Legge n. 7/2000;
 - agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare iscritte al Registro delle Imprese, ai sensi della Legge n. 39/89, anche quando

3 di 11

agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a € 10.000;

- soggetti esercenti attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli/valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza ex art. 134, TULPS;
- soggetti esercenti attività di mediazione civile ex art. 60, Legge n. 69/2009;
- soggetti esercenti attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in possesso della licenza ex art. 115, TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'art. 128-quaterdecies TUB;
- prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale. In precedenza, tali soggetti, erano obbligati agli obblighi anticiclaggio limitatamente all'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.

Ora i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, sono individuati in ogni persona fisica/giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute.

Come disposto dall'art. 17-bis, D.Lgs. n. 141/2010, per tali operatori è richiesta l'iscrizione nella Sezione speciale del Registro dei cambia valute gestito dall'Organismo degli agenti e dei mediatori creditizi (OAM).

Si evidenzia che è stata altresì integrata la definizione di valuta virtuale, ossia di rappresentazione digitale di valore, non emessa nè garantita da una banca centrale/un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni/servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente;

- prestatori di servizi di portafoglio digitale (NEW), ossia ogni persona fisica/giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.

A seguito della modifica del citato art. 17-bis, anche per tali operatori è richiesta l'iscrizione nella Sezione speciale del Registro dei cambia valute gestito dall'Organismo degli agenti e dei mediatori creditizi (OAM);

✓ prestatori di servizi da gioco, quali:

- operatori di gioco on line che offrono tramite internet e altre reti telematiche/telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle Dogane;

4 di 11

- operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall’Agenzia delle Dogane;
- soggetti autorizzati alla gestione delle case da gioco.

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA/TITOLARE EFFETTIVO “CONGIUNTO”

Ai sensi dall’art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 231/2007, per persona politicamente esposta (PEP) va intesa:

✓ la persona fisica che occupa/ha cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, quali deputato, membro degli organi direttivi centrali di partiti politici, giudice della Corte costituzionale, ambasciatore, ecc.; nonché

✓ i loro familiari (genitori/coniuge/figli e loro coniugi, ecc.) e i soggetti con cui intrattengono notoriamente stretti legami, quali le persone che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità costituita di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Sul punto, il D. Lgs. n. 125/2019 in esame precisa il criterio di individuazione del soggetto con i quali le persone politicamente esposte intrattengono stretti legami (c.d. titolarità “congiunta”) definendo tali, anche “le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’affari”.

TITOLARE EFFETTIVO CLIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Con riguardo ai clienti diversi dalle persone fisiche l’art. 20, D. Lgs. n. 231/2007 specifica che il titolare effettivo va individuato nella persona/e fisica/e cui, in ultima istanza, è riferibile la proprietà diretta/indiretta della persona giuridica ovvero il controllo della stessa.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali assume rilevanza la proprietà diretta/indiretta così individuata.

Proprietà diretta	Titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica.
Proprietà indiretta	Titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale, posseduto per il tramite di società controllate/fiduciarie/interposta persona.

Qualora a seguito dell'esame dell'assetto proprietario non sia possibile identificare la persona fisica cui è attribuibile la proprietà diretta/indiretta dell'ente, questo dovrà essere identificato nella persona fisica cui è attribuibile il controllo dello stesso in base:

- ✓ alla maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- ✓ ai voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- ✓ all'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

In caso di persona giuridica privata (fondazioni, associazioni), oltre ai fondatori (se in vita) ed ai beneficiari (quando individuati o facilmente individuabili), sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione (nuovo comma 4).

Qualora l'applicazione dei predetti criteri non consenta di individuare univocamente il titolare effettivo, questo coincide con la persona fisica/persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi/statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società/del cliente diverso dalla persona fisica (nuovo comma 5).

Sul punto la Relazione illustrativa precisa che la modifica dei citati commi 4 e 5:

- ✓ è finalizzata a rendere "più intellegibile la norma," chiarendo che il criterio che consente di individuare il titolare effettivo nei soggetti titolari di funzioni di direzione/amministrazione della società/del soggetto diverso da persone fisiche riveste natura residuale;
- ✓ ha consentito di leggere la norma nel senso che il titolare effettivo può essere individuato nei soggetti titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione (ad esempio, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi/direttori generali della società o del soggetto diverso dalla persona fisica) non cumulativamente ma in relazione alle specifiche organizzative di ciascun ente e conformemente all'organizzazione societaria e alle disposizioni statutarie.

Per assicurare che tale criterio abbia un'applicazione effettivamente "residuale", il Decreto in esame modificando il comma 6 del citato art. 20 prevede che il soggetto obbligato oltre a dover conservare traccia delle verifiche effettuate per l'identificazione del titolare effettivo, deve mantenere traccia delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo utilizzando gli "ordinari" criteri.

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

L'art. 21, D. Lgs. n. 231/2007 dispone che:

- ✓ le imprese dotate di personalità giuridica con obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese (srl, spa, sapa e cooperative);
- ✓ le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private (fondazioni, associazioni e comitati);

6 di 11

devono comunicare telematicamente (in esenzione da imposta di bollo) al Registro delle Imprese, le informazioni relative ai propri titolari effettivi.

Tali informazioni vengono iscritte in un'apposita Sezione, il cui accesso, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2, D. Lgs. n. 125/2019 in esame, è pubblico (non è più previsto un accesso riservato).

In particolare, a seguito della riscrittura della lett. f) del comma 2 del citato art. 21 è previsto che, l'accesso a tale Sezione:

- ✓ è consentito al pubblico, previo pagamento dei diritti di segreteria;
- ✓ ha ad oggetto il nome/cognome, il mese/anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni in forza delle quali quest'ultimo è tale (titolarità di una partecipazione superiore al 25%, influenza dominante in assemblea ordinaria, ecc.).

L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso qualora esponga il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace/minore, valutando caso per caso.

TRUST E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI

A seguito della modifica del comma 3 del citato art. 21, è disposto che oltre i trust, anche gli istituti giuridici affini stabiliti/residenti in Italia devono essere iscritti nella specifica Sezione del Registro delle Imprese.

Come previsto dal nuovo comma 5-bis dell'art. 22, D.Lgs. n. 231/2007

"si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine".

Le informazioni relative alla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini stabiliti/residenti in Italia (di cui all'art. 22, comma 5), sono comunicate, a cura del fiduciario/fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, telematicamente e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle Imprese, ai fini della relativa conservazione.

In base alla nuova lett. d-bis) del comma 4 del citato art. 21, l'accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva dei trust (di cui all'art. 22, comma 5) è consentito:

- ✓ previo pagamento dei diritti di segreteria;
- ✓ ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare / difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale

7 di 11

e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata.

L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso qualora esponga il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace/minore, valutando caso per caso.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

In base al modificato comma 5 dell'art. 21, D.Lgs. n. 231/2007, con apposito Decreto, il MEF di concerto con il MISE ed il Garante della Privacy, dovrà individuare:

- ✓ i dati/le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica/persone giuridiche private/trust e istituti giuridici affini stabiliti/residenti in Italia, da comunicare al Registro delle Imprese;
- ✓ le modalità di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica/persone giuridiche private/trust e istituti giuridici affini stabiliti/residenti in Italia, da parte dei soggetti autorizzati;
- ✓ le modalità di consultazione/accreditamento da parte dei soggetti obbligati;
- ✓ i termini/la competenza/le modalità di svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dell'accesso e a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti di cui al comma 4, della citata lett. d-bis), nonché i mezzi di tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il diniego opposto dall'amministrazione precedente.

Il Decreto dovrà prevedere anche le modalità tramite le quali i soggetti obbligati segnalano al Registro le incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva:

- ✓ consultabili nel predetto Registro,
e quelle

- ✓ acquisite nello svolgimento dell'attività di adeguata verifica della clientela.

I soggetti obbligati che consultano il Registro a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nel predetto Registro ovvero conservano un estratto del registro idoneo a documentare tale iscrizione.

Con la modifica dell'art. 9, comma 3, D. Lgs. n. 90/2017 è stato differito al mese di luglio 2020 il termine entro il quale emanare il citato Decreto attuativo.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Ai sensi dell'art. 22, D. Lgs. n. 231/2007 il cliente deve fornire al soggetto obbligato tutte le informazioni necessarie e aggiornate per eseguire l'adeguata verifica della clientela.

Le imprese dotate di personalità giuridica nonché le persone giuridiche private ottengono e conservano informazioni accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva per un periodo non inferiore a 5 anni e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica.

8 di 11

Con la modifica apportata al citato art. 22, è disposto che le informazioni riguardanti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese, sono acquisite dagli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, sulla base:

- ✓ delle scritture contabili/bilancio;
- ✓ del libro dei soci;
- ✓ delle comunicazioni relative all'assetto proprietario/controllo dell'ente, nonché delle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

In presenza di dubbi, gli amministratori acquisiscono le informazioni tramite espressa richiesta rivolta ai soci.

L'inerzia/rifiuto ingiustificati nel fornire le informazioni/l'indicazione di informazioni fraudolenti rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità delle deliberazioni ex art. 2377, C.c. eventualmente assunte con il voto determinante del socio.

Le informazioni riguardanti le persone giuridiche private sono acquisite dal fondatore, ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole al titolare effettivo, sulla base:

- ✓ dello statuto/atto costitutivo;
- ✓ delle scritture contabili;
- ✓ da ogni altra comunicazione/dato a loro disposizione.

Per effetto della riscrittura del comma 5 del citato art. 22, il compito di ottenere/detenerne informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine è stato esteso, oltre ai fiduciari di trust espressi, anche alle persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti residenti in Italia.

A tal fine rileva l'identità:

- ✓ del costituente/constituenti;
- ✓ del fiduciario/fiduciari;
- ✓ del guardiano/i guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario;
- ✓ dei beneficiari/classe di beneficiari;
- ✓ delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine;
- ✓ di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta/indiretta o attraverso altri mezzi.

I fiduciari di trust espressi/persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a 5 anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono "prontamente" accessibili al MEF, Autorità di vigilanza di settore, UIF, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ecc.

Analogo obbligo di "accessibilità" alle predette Autorità è previsto nei confronti dei soggetti obbligati per le informazioni acquisite nell'espletamento degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

Al fine di rendere maggiormente conforme le disposizioni nazionali alle previsioni comunitarie, all'art. 23, D. Lgs. n. 231/2007 che individua gli indici collegabili all'effettuazione dell'adeguata verifica della clientela in modalità semplificata, il precedente riferimento agli indici di rischio relativi ad aree geografiche è stato sostituito con "indici di rischio geografico relativi alla registrazione, alla residenza o allo stabilimento" in Stati UE/Stati extra UE dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio/Stati extra UE che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio, coerenti con le raccomandazioni GAFI.

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

Ai fini dell'applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica l'art. 24, D. Lgs. n. 231/2007 fornisce l'elenco non esaustivo degli indici/circostanze, relativi:

- ✓ alla tipologia di cliente;
- ✓ ai prodotti, servizi, operazioni/canali di distribuzione;
- ✓ all'area geografica; caratterizzati da un elevato profilo di rischio.

Ora il Decreto in esame:

- modifica il fattore di rischio relativo al cliente, attribuendo un elevato profilo di rischio ai rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;
- introduce un nuovo fattore di rischio relativo ai prodotti, servizi, operazioni/canali di distribuzione, individuato nelle operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette.

Sono modificate altresì le ipotesi di presunzione di elevata rischiosità di cui al comma 5 del citato art. 24, rispetto alle quali sono sempre richieste misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, come di seguito.

Ipotesi di presunzione di elevata rischiosità	<ul style="list-style-type: none">○ Rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono Stati extra UE ad alto rischio;○ rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che comportano l'esecuzione di pagamenti, con un ente creditizio/istituto finanziario corrispondente di uno Stato extra UE;○ rapporti continuativi/prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle Pubbliche amministrazioni. In tal caso, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato.
--	---

10 di 11

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

Ai sensi dell'art. 25, D.Lgs. n. 231/2007 il soggetto obbligato è tenuto all'acquisizione di informazioni aggiuntive sul cliente/titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo/della prestazione professionale. Nell'ambito delle modifiche apportate al citato art. 25, si evidenzia:

- il nuovo comma 4-bis, che individua le misure di adeguata verifica rafforzata in relazione ai rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono Stati ad alto rischio, ossia:
 - acquisizione di informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo/della prestazione professionale;
 - acquisizione di informazioni sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo;
 - acquisizione di informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste/eseguite;
 - acquisizione dell'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione/direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare/proseguire/intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione che coinvolga Stati ad alto rischio;
 - assicurazione di un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale, aumentando la frequenza e l'intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento;
- il nuovo comma 4-ter, che dispone la possibilità per le Autorità di vigilanza di settore e per gli Organismi di autoregolamentazione di prevedere:
 - misure ulteriori di adeguata verifica rafforzata della clientela;
 - obblighi di informativa periodica delle operazioni effettuate con soggetti operanti in Stati ad alto rischio;
 - limitazioni all'apertura/alla prosecuzione di rapporti continuativi o il divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti aventi sede i tali Stati.

FONTI NORMATIVE:

- *D. Lgs. n. 231/2007*
- *D. Lgs. n. 125/2019*

Per ricevere ulteriori informazioni e/o assistenza:

<http://www.studiobusani.it/contatti/>

11 di 11

Via Rossena, 4
42123 Reggio Emilia
Tel. 0522-286515
Fax 0522-283001

Via Circondaria, 5
42015 Correggio (RE)
Tel. 0522-69.29.07
Fax 0522-63.13.78

E-mail:
info@studiobusani.it
E-mail certificata:
studiobusani@cert.legalmail.it

C.F. BSNLSN72E05H223G
P.IVA 01778580355
www.studiobusani.it

